



## TRIBUNALE DI MONZA Sezione III Fallimentare

N. 6 2020 R.G.E.

### DECRETO

Il Tribunale di Monza in persona del giudice Alberto Crivelli, visto l'art. 14 ter l. 3/12,

letto il ricorso presentato da [redacted], con il quale lo stesso assistito dall'avv. Pietro Maria Aiello ha chiesto di accedere alla procedura di cui alla l. 3/12, allegando di trovarsi in stato di sovra indebitamento e producendo la documentazione di cui all'art.9, 3° co., e 3, l. cit;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.9, 1° co., l. 3/12, avendo il ricorrente la residenza in Sesto San Giovanni;

atteso che il ricorrente ai sensi dell'art.6, 2° co., lett. a della l. cit. si trova in stato di sovraindebitamento emergendo per tabulas (cfr. elenco dei creditori di cui all'all. 4 all'istanza; beni di proprietà del ricorrente § 5.5 della relazione dell'OCC, soprattutto costituiti da crediti futuri da lavoro), posto che lo stesso risulta allo stato disoccupato; [redacted] dispone poi di arredi e di un motoveicolo del valore stimato euro 1648,00;

ritenuto quindi sussistere un forte squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, il cui persistere è attestato dall'esposizione [redacted] per complessivi € 71.707,73 nei confronti dei creditori di cui al § 5 della relazione OCC

tutto quanto sopra determina la definitiva incapacità di adempiere regolarmente;

atteso che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, 2° co., lett. a) e b), l. cit., in quanto il ricorrente è lavoratore dipendente; non è quindi soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. 3/12 e non risulta aver fatto ricorso nell'ultimo quinquennio ai procedimenti di cui alla legge citata;

atteso che la domanda ai sensi dell'art. 14 quater l. cit. è corredata dai documenti di cui all'art.9, 2° co., l. cit e cioè dall'elenco di tutti i creditori e di tutte le somme ad essi dovute, con indicazione di ciascun singolo

creditore; dalla indicazione delle spese per il sostentamento della famiglia; il tutto come anche ritraibile dai documenti ricevuti e dalle dichiarazioni dei redditi;

atteso che la domanda è altresì accompagnata dalla relazione dell'OCC, avv. Antonio Governale, con indicazione delle circostanze di cui ai punti a, b, c, d ed e dell'art.14 ter, 3° co., l. 3/12;

atteso in particolare che non risultano atti di disposizione impugnati dai creditori ed atti in frode agli stessi compiuti negli ultimi cinque anni, così come affermato anche nella suddetta relazione;

rilevato che la presente procedura ha natura universale, e dunque non può escludere alcun bene, ivi compresi i crediti, e che pertanto deve essere ricompresa nella liquidazione anche una quota del reddito da lavoro dipendente, da determinarsi nella misura indicata dallo stesso debitore; nonché il motoveicolo, che non riveste i requisiti di cui all'art.515, 3° co., cpc (esercizio di una professione, arte o mestiere e non di un lavoro dipendente), per il quale peraltro potrà il liquidatore determinare una vendita posticipata alla liquidazione del resto del patrimonio, previa autorizzazione del g.d.; ed altresì la quota del quinto ceduto ad un creditore, nei limiti previsti dall'art.2918 c.c.

ritenuto di demandare al liquidatore: 1)la liquidazione compiuta del patrimonio in base alle norme della l. 3/12, ivi compresi i beni che sopravverranno nel corso del quadriennio; quanto all'utilizzo del motoveicolo, lo stesso potrà essere utilizzato fino alla sua aggiudicazione mediante procedura competitiva come regolata dal c.p.c. (vendita a mezzo di commissionario), e così pure per i restanti beni mobili; 2) lo svolgimento delle attività previste ivi compresa la formazione dello stato passivo e la redazione del programma di liquidazione tenuto conto anche delle precisazioni contenute nella parte motiva

P.Q.M.

Visto l'art. 14 quinquies l. 3/12

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione; nomina quale liquidatore la dott. Francesca Borzomi, che ha facoltà di immediato subentro nelle eventuali procedure esecutive in corso al fine di non vanificare le relative spese; dispone che non vengano iniziate o proseguite durante la procedura azioni cautelari o esecutive – salvo

quanto sopra - né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; dispone che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul sito internet del Tribunale di Monza e per estratto sul quotidiano il "Cittadino"; ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, quanto al motoveicolo ed agli arredi conformandosi a quanto sopra; esclude dalla liquidazione i beni di cui agli art.545 e 514 cpc;

Monza, 8 febbraio 2020

Il Giudice Alberto Crivelli